

LEGGE N. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE

(11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- visto il *Decreto del Presidente del Governatorato* del 25 gennaio 2012, n. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano è vigente, ai sensi dell'articolo 7 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il Codice penale italiano recepito con la Legge del 7 giugno 1929, n. II;
- nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose;
- in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Articolo 1

(Discriminazione razziale)

1. Ai fini del presente articolo, per «*discriminazione razziale*» si intende ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. Chiunque pone in essere una delle seguenti condotte:
 - a) diffonde idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale;

- b) incita alla discriminazione razziale;
 - c) per motivi razziali o etnici, commette atti violenti o incita a tali atti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica;
 - d) supporta in ogni modo attività volte alla discriminazione razziale, anche finanziandole;
- è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di attività di propaganda di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale o che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggiano, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 4. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione, si applica la reclusione da tre a sette anni.
 5. Al delitto di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 2

(Tratta di persone)

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 del codice penale ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o dietro promessa o corresponsione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di un minore o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 3

(Tortura)

1. Il pubblico ufficiale incaricato di funzioni giurisdizionali, di polizia giudiziaria o inerenti l'ordine pubblico, nonché chiunque agisca a titolo ufficiale con funzioni analoghe o simili, o sotto istigazione di questi, oppure con il suo consenso espresso o tacito, che infligge ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, ovvero al fine di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, ovvero per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. La pena è aumentata della metà se dal delitto consegue una lesione grave ovvero il delitto è commesso in danno di un minore. La pena è raddoppiata se dal delitto consegue una lesione gravissima.
3. Se dal delitto deriva come conseguenza non voluta la morte della persona, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
4. Il delitto non sussiste quando il dolore o le sofferenze derivano da misure o sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

5. Il delitto non è scriminato dall'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica, né dallo stato di guerra o di minaccia di guerra, dallo stato d'instabilità politica interna o da qualunque altra circostanza eccezionale.
6. Nessuna dichiarazione ottenuta con la tortura può essere invocata o utilizzata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura ed al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

TITOLO II

DELITTI CONTRO I MINORI

Articolo 4 **(Definizioni)**

Ai fini della legge penale, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni;
- b) «*vendita di minore*»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone a un'altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;
- c) «*prostituzione minorile*»: l'utilizzazione di un minore nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione, dati o promessi sia al bambino sia a una terza persona;
- d) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Articolo 5 **(Vendita di minore)**

1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque vende, offre, procura, consegna o accetta un minore al fine di:
 - a) sfruttarlo a fini sessuali;
 - b) esercitare la prostituzione minorile;
 - c) trasferirne gli organi contro remunerazione;
 - d) costringerlo al lavoro forzato;è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
2. Chiunque ottiene indebitamente, in quanto intermediario della vendita, il consenso all'adozione di un minore in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Articolo 6 **(Prostituzione minorile)**

1. Chiunque induce un minore alla prostituzione minorile ovvero gestisce, organizza, controlla, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.

2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 7

(Violenza sessuale su minori)

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro quindicimila a euro centocinquantamila.
2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

Articolo 8

(Atti sessuali con minori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età inferiore ai quattordici anni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se il fatto è compiuto dall'ascendente, dal genitore, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che con questi abbia una relazione di convivenza.
3. Se il minore ha un'età superiore ai quattordici anni, ma inferiore ai sedici anni, la pena è diminuita.
4. Se il minore ha un'età superiore a sedici anni la pena del comma 1 è ridotta di un quarto.
5. Nei casi previsti nei commi 3 e 4 il delitto non sussiste se gli atti sessuali sono compiuti all'interno del vincolo matrimoniale.

Articolo 9

(Ignoranza dell'età della persona offesa)

Quando i delitti previsti negli articoli 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni di età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Articolo 10

(Pedopornografia)

1. Chiunque, utilizzando un minore, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un minore a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro venticinquemila a euro duecentocinquantamila.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pedopornografico.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquantamila.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro millecinquecento a euro quindicimila.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, la pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste all'esibizione di materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a diecimila euro.

Articolo 11

(Detenzione di materiale pedopornografico)

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila.
2. La pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità.

Articolo 12

(Arruolamento di minori)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arruoli, addestri o impieghi un minore in un'associazione per delinquere o in un gruppo armato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. La pena è aggravata se il minore ha un'età inferiore ai quattordici anni.

TITOLO III

DELITTI CONTRO L'UMANITÀ

Articolo 13

(Definizioni)

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

- a) «*attacco diretto contro la popolazione civile*»: condotte che implicano la commissione di taluno degli atti preveduti all'articolo 15 contro la popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
- b) «*sterminio*»: il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;
- c) «*riduzione in schiavitù*»: l'esercizio su di una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale;
- d) «*deportazione o trasferimento forzato della popolazione*»: la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) «*persecuzione*»: la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- f) «*segregazione razziale (apartheid)*»: gli atti di cui agli articoli 1, comma 2, e 15, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominio da parte di un gruppo razziale su di un altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;

g) «*sparizione forzata delle persone*»: l'arresto, la detenzione o il rapimento di persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovino, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Articolo 14 **(Genocidio)**

Chiunque nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette uno dei seguenti atti:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- c) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza minori appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

è punito con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e).

Articolo 15 **(Altri delitti contro l'umanità)**

Chiunque commette, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile, uno dei seguenti delitti:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di pari gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di sesso, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale;
- i) sparizione forzata delle persone;
- j) segregazione razziale (apartheid);
- k) altri atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;

è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni nei casi previsti dalle lettere a) e b) e con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

TITOLO IV **CRIMINI DI GUERRA**

Articolo 16 **(Definizioni)**

Agli effetti di questo titolo, si intende per:

- a) «*conflitto armato internazionale*»: la guerra dichiarata o il conflitto armato tra due o più Stati, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da uno di essi; i casi di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato, anche se tale occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna; i casi in cui un popolo lotta contro la dominazione coloniale, l'occupazione straniera o contro un regime razzista, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione riconosciuto dal diritto internazionale.
- b) «*conflitto armato non internazionale*»: il conflitto armato che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, nonché di osservare il diritto internazionale umanitario, ma non le situazioni di tensioni o disordini interni, le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.
- c) «*persona protetta*»: una persona che non partecipa direttamente alle ostilità e che è protetta dalle norme delle Convenzioni di Ginevra, ivi compresi i civili, il personale religioso, il personale sanitario, i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che sono posti fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa;
- d) «*Convenzioni di Ginevra*»: la Prima Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Seconda Convenzione di Ginevra, per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, del 12 agosto 1949; la Terza Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Quarta Convenzione di Ginevra, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949; il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, dell'8 giugno 1977; il Secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, dell'8 giugno 1977.

Articolo 17

(Crimini di guerra)

È punito con la reclusione non inferiore ai venti anni chiunque, nell'ambito di un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, commette o abbia dato ordine di commettere uno dei seguenti atti:

- a) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile che non sono obiettivi militari, compreso l'attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non sono difesi, e che non costituiscano obiettivi militari;
- c) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- d) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che sono manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- e) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

- f) uccidere una o più persone protette;
- g) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
- h) torturare, cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute di una o più persone protette, compreso l'assoggettare una o più persone protette a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse;
- i) violare la dignità della persona, utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; compresi lo stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- j) prendere in ostaggio una o più persone protette;
- k) disporre un dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari, incluso il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- l) deportare, trasferire o detenere illegalmente una o più persone protette;
- m) costringere una o più persone protette a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica, compreso il costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;
- n) utilizzare armi, proiettili, materie e metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che per loro natura colpiscono in modo indiscriminato, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati; compresi i proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, le mine anti-uomo e le munizioni a grappolo;
- o) utilizzare veleno o armi velenose, gas asfissianti, gas tossici o gas simili, armi biologiche, nonché tutti i liquidi, le sostanze o strumenti analoghi;
- p) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
- q) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
- r) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza, a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
- s) distruggere o confiscare beni del nemico, salvo che la confisca o la distruzione siano richieste dalle necessità della guerra;
- t) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usano, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, oppure che sono utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, nella misura in cui gli stessi hanno diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

- u) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
- v) reclutare o arruolare minori di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- w) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo, compreso l'emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto dinanzi un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
- x) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica.

TITOLO V

DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Articolo 18 (Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:
 - a) «*atti con finalità di terrorismo*»: le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di:
 - i. intimidire una popolazione;
 - ii. costringere le autorità pubbliche o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
 - b) «*atti con finalità di everzione*»: le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;
 - c) «*ordigno esplosivo o altro ordigno letale*»:
 - i. ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per, o suscettibile di, causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali;
 - ii. ogni arma o ogni ordigno concepito per o suscettibile di causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.
 - d) «*forze armate di uno Stato*»: le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità;
 - e) «*forze armate in periodo di conflitto armato*»: le forze armate di uno Stato e le forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, partecipando ad un conflitto armato, sia internazionale che non internazionale, esercitano, sotto la condotta di un comando responsabile, un controllo tale su una parte del territorio da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di osservare il diritto internazionale umanitario.

2. La finalità di terrorismo o di eversione sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o un organismo internazionale o quando si sono svolti in un altro Stato.
3. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 19

(Associazione con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige una associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell'associazione o di contribuire all'associazione o alle sue attività in qualunque modo, direttamente o indirettamente, anche attraverso associazioni ad essa collegate, con la consapevolezza che tale partecipazione o contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la reclusione da quattro a dieci anni.
3. Al delitto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 248 commi 3, 5, 6 e 7 del codice penale.

Articolo 20

(Assistenza agli associati)

1. Salvo che non costituisce più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione indicata all'articolo 19, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Articolo 21

(Arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la pena stabilita dall'articolo 19, comma 1.
2. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 19, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di installazioni pubbliche o di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
3. Nel caso in cui la persona arruolata o addestrata è un minore la pena è aumentata. Nei confronti della persona minore addestrata, se punibile, la pena è invece diminuita.

Articolo 22

(Attentati con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque, compiendo un atto con finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita o all'incolumità di una o più persone, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni;
 - b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Articolo 23

(Finanziamento del terrorismo)

1. Chiunque, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di:
 - a) compiere uno dei reati definiti negli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, e 39 della presente legge;
 - b) compiere o favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo;è punito, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. Il reato sussiste sia che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni, sia che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.
3. Alla stessa pena, ridotta di un terzo, soggiace anche chi finanzia i soggetti iscritti nell'apposita lista di coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il delitto non sussiste se la erogazione di beni o risorse avviene nel corso di un'operazione umanitaria o caritatevole di emergenza e nella misura in cui i beni forniti siano strettamente indispensabili a soddisfare i bisogni fondamentali dei beneficiari.

Articolo 24

(Preso d'ostaggi con finalità di terrorismo o di eversione)

1. Chiunque compie gli atti previsti dall'articolo 146 del codice penale con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da sette a quindici anni e con la multa non inferiore a euro venticinquemila.
2. Al delitto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146, commi 4 e 5 del codice penale.
3. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VI

DELITTI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI O CONCERNENTI MATERIALE NUCLEARE

Articolo 25

(Definizioni)

1. Agli effetti della legge penale, si intende per:

- a) «*luogo pubblico*»: le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d'acqua e altro luogo accessibili o aperti al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, adibiti ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, accessibili o aperti al pubblico;
 - b) «*installazione governativa o pubblica*»: ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali;
 - c) «*sistema di trasporto pubblico*»: tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell'ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico;
 - d) «*infrastruttura*»: ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l'approvvigionamento idrico, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni;
 - e) «*materiale nucleare*»: il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80%, l'uranio arricchito d'uranio 235 o 233, l'uranio contenente la miscela d'isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi.
2. Il reato non sussiste quando i fatti previsti dal presente titolo sono commessi dalle forze armate in periodo di conflitto armato o dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, secondo le norme del diritto internazionale.

Articolo 26

(Atti di terrorismo o di eversione con ordigno esplosivo)

Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque compie un atto con finalità di terrorismo o di eversione diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui o beni pubblici, mediante l'uso di un ordigno esplosivo o altro ordigno letale, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore a euro quindicimila.

Articolo 27

(Uso di un ordigno esplosivo)

1. Chiunque consegna, collochi, faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno letale in o contro un luogo pubblico, un'installazione governativa o un'altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
 - a) nell'intento di causare la morte o gravi lesioni corporali, è punito con la reclusione non inferiore ai quindici anni;
 - b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Qualora dalle condotte del comma 1 derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale grave o gravissima di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni.

3. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione, la pena prevista dal comma 1 è aumentata e la pena prevista dal comma 2, lettera b), è sostituita con la reclusione da trenta a trentacinque anni.

Articolo 28

(Maneggio di materiale nucleare)

Chiunque ricetta, detiene, usa, cede, altera, aliena o disperde materiale nucleare, senza averne facoltà e in modo che cagionino o possano cagionare:

- a) la morte o gravi lesioni corporali;
- b) considerevoli danni ai beni;

è punito, nel caso previsto dalla lettera a), con la pena della reclusione non inferiore ai quindici anni e, nel caso previsto dalla lettera b), con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Articolo 29

(Appropriazione illecita di materiale nucleare)

1. Chiunque commette furto di materiale nucleare o lo sottrae o se ne appropria indebitamente, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Chiunque estorce materiale nucleare mediante minacce, ricorso alla forza o ad altra forma d'intimidazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Articolo 30

(Minaccia mediante materiale nucleare)

1. Chiunque minaccia di impiegare materiale nucleare per uccidere o ferire gravemente altre persone o cagionare danni considerevoli ai beni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Chiunque commette il reato di cui al primo comma al fine di costringere un terzo a fare o non fare un atto, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
3. Quando il delitto è commesso al fine di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale intergovernativa, la pena è aumentata.
4. Se il delitto è commesso al fine di costringere lo Stato o la Santa Sede, esso è punito secondo la legge vaticana ancorché sia stato consumato o tentato all'estero.

TITOLO VII

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O AEREA O CONTRO LA SICUREZZA DEGLI AEROPORTI O DELLE PIATTAFORME FISSE

Articolo 31

(Definizioni)

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

- a) «*nave*»: un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia, nonché delle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate;

- b) «*aeromobile in volo*»: ogni aeromobile dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l'autorità competente non assuma la responsabilità per l'aeromobile, le persone ed i beni a bordo;
- c) «*aeromobile in servizio*»: ogni aeromobile dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo ai sensi della lettera b) di questo articolo;
- d) «*piattaforma fissa*»: un'isola artificiale, una installazione o una struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Articolo 32

(Delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea)

1. Chiunque con violenza o minaccia s'impadronisce di una nave o di un aeromobile in volo o ne esercita il controllo, è punito con la reclusione da sette a quattordici anni.
2. Chiunque distrugge una nave o un aeromobile in servizio, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:
 - a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave o di un aeromobile in volo;
 - b) causi danni ad una nave o ad un aeromobile in servizio o al carico di essi;
 - c) collochi o faccia collocare su una nave o su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere o a causare danni alla nave o all'aeromobile o al carico di essi;
 - d) distrugga o danneggi installazioni o servizi di navigazione marittima o aerea o ne alteri il funzionamento;
 - e) comunichi informazioni che sa essere erranee;
 è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza della navigazione marittima o aerea, con la reclusione da cinque a dieci anni.
4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.
5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

6. I delitti previsti dal presente articolo sono altresì puniti secondo la legge vaticana anche se l'aeromobile a bordo del quale il delitto è commesso atterra sul territorio dello Stato mentre il presunto autore del delitto si trova ancora a bordo; nonché nel caso in cui il delitto sia commesso contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, ad un cittadino dello Stato o a persona domiciliata nel territorio dello Stato.

Articolo 33

(Delitti contro la sicurezza degli aeroporti)

1. Chiunque, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma, con un atto che pregiudica o che sia di natura tale da pregiudicare la sicurezza nell'aeroporto:
 - a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;
 - b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
2. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 34

(Delitti contro la sicurezza delle piattaforme fisse)

1. Chiunque s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Chiunque distrugge una piattaforma fissa, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia uno dei seguenti atti:
 - a) un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa;
 - b) danneggia una piattaforma fissa;
 - c) colloca o fa collocare in una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggerla o danneggiarla;è punito, quando tale atto sia di natura tale da mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza di una piattaforma fissa, con la reclusione da quattro a otto anni.
4. Qualora dalle condotte, consumate o tentate, previste dal presente articolo derivi:
 - a) la morte di una o più persone, il colpevole è punito con la reclusione da trenta a trentacinque anni;
 - b) la lesione personale di una o più persone, alla pena prevista dal presente articolo si aggiunge quella prevista per il delitto di lesione personale.

5. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque istiga qualcuno a commettere o minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Articolo 35

(Norme comuni)

1. L'istigazione, la minaccia o il tentativo di alcuno dei delitti di cui agli articoli 32, 33 e 34 anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sono puniti secondo la legge vaticana sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale, o in danno o a bordo di una nave, di un aeromobile o di una piattaforma fissa appartenente allo Stato o alla Santa Sede.
2. Se il delitto è commesso con finalità di terrorismo o di eversione la pena è aumentata.

Articolo 36

(Pirateria)

Il sequestro, la rapina o qualsiasi atto illecito di violenza commessi a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati e rivolti contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Articolo 37

(Responsabilità criminale del capitano)

All'inizio dell'articolo 30 del Decreto n. LXVII, del 15 settembre 1951, sono aggiunte le seguenti parole: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave,*»

TITOLO VIII

DELITTI CONTRO LE PERSONE CHE GODONO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 38

(Definizioni)

Agli effetti del presente titolo, per «*persona che gode di protezione internazionale*» si intende:

- a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della costituzione del proprio Stato, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;
- b) ogni capo di Governo ed ogni ministro degli affari esteri, quando si trova fuori del territorio del proprio Stato, nonché i familiari che lo accompagnano;

- c) ogni rappresentante o funzionario di uno Stato o della Santa Sede e ogni altro funzionario o agente di un'organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, abbia secondo il diritto internazionale titolo ad una protezione speciale contro ogni attentato alla propria persona, libertà o dignità, nonché i familiari conviventi.

Articolo 39

(Delitti)

1. Chiunque cagiona la morte di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.
2. Chiunque cagiona la lesione personale di una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se la lesione è grave si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni. Se la lesione è gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
3. Chiunque sequestra o priva in qualunque modo della libertà personale una persona che gode di protezione internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l'alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di protezione internazionale, mette in pericolo la sua persona o la sua libertà, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
5. Chiunque minaccia di commettere alcuno dei delitti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 40

(Delitti commessi all'estero)

1. I delitti di cui al presente titolo, che siano commessi in danno di una persona che gode di protezione internazionale in virtù delle funzioni che esercita in nome dello Stato o della Santa Sede, sono puniti secondo la legge vaticana ancorché siano stati commessi all'estero.
2. Sono altresì puniti secondo la legge vaticana l'istigazione, la minaccia o il tentativo di commettere alcuno dei delitti di cui al presente titolo, anche se svolti, in tutto o in parte, all'estero, sempre che il delitto istigato, minacciato o tentato sia stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del codice penale.

TITOLO IX

DELITTI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Articolo 41

(Individuazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope)

Agli effetti del presente titolo, si intende per:

- a) «*sostanza stupefacente*»: ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1954, così come modificata dal Protocollo del 1972, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;

- b) «*sostanza psicotropa*»: ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, nonché ogni sostanza indicata in un apposito elenco che può essere approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
- c) «*Tabella I*» e «*Tabella II*»: le liste di sostanze annesse alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 e successive modificazioni.

Articolo 42

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché chi è dedito alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila.
2. Alla stessa pena soggiace anche chi detiene o acquista sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini delle condotte di cui al comma 1, nonché chi fabbrica, trasporta o distribuisce attrezzature di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I o nella Tabella II che il colpevole sa essere destinati alla coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze del reato ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila a euro ventiseimila.
4. Nel caso di cui la quantità delle sostanze è tale da fare ritenere che le stesse siano destinate ad un uso esclusivamente personale, si applica la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro mille.
5. La pena è aumentata se il reato è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 43

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 42, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Nei casi indicati dal comma 1, se l'associazione è armata, la pena non è inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria, per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del reato.

Articolo 44

(Aggravanti e confisca)

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 42 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a un minore;
 - b) per chi ha indotto una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a commettere il reato o a cooperare nella commissione del reato;
 - c) se il fatto è stato commesso da persona armata o camuffata;
 - d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
3. L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, salva l'applicazione dell'articolo 36, comma 4, del codice penale.

Articolo 45

(Prescrizioni abusive)

1. Le pene previste dall'articolo 42 si applicano altresì a carico del medico che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
2. Il reato di cui all'articolo 42 non sussiste riguardo all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte delle farmacie e al loro acquisto, vendita o cessione in dose e forma di medicinali, sulla base di prescrizioni mediche.

TITOLO X

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DERIVANTE DA REATO

Articolo 46

(Responsabilità della persona giuridica)

1. La persona giuridica è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La persona giuridica non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
3. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), la persona giuridica non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
4. È comunque disposta la confisca delle cose della persona giuridica che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego, anche nella forma per equivalente.
5. La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando:
- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorità pubbliche.
7. Nei casi in cui sussiste la giurisdizione per i reati commessi all'estero, le persone giuridiche aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero.

Articolo 47

(Tipologia di sanzioni amministrative)

1. Spetta al giudice determinare quali sanzioni amministrative irrogare in caso di accertamento di responsabilità amministrativa derivante da reato.
2. Salva la possibilità di sanzioni ulteriori previste dalla legge, le sanzioni che il giudice può irrogare sono:
 - a) la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro;
 - b) l'interdizione definitiva o temporanea all'esercizio di un'attività;
 - c) la sospensione, la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nonché il divieto di contrattare con le autorità pubbliche;
 - d) la confisca.
3. Nella determinazione dell'ammontare o della durata di una sanzione amministrativa, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità della persona giuridica, all'attività svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona giuridica.
4. Se la legge non prevede l'ammontare della sanzione pecuniaria, essa sarà da determinare da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro duecentomila, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente
5. Le sanzioni temporanee indicate al comma 1, lettere b) e c) non possono avere durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni, salvo diversa previsione di legge.

Articolo 48

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

La sanzione pecuniaria non può essere superiore ad euro cinquantamila se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la persona giuridica non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) la persona giuridica ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Articolo 49

(Applicazione di sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive indicate al comma 1 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata almeno due volte negli ultimi dieci anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
4. Il giudice può applicare alla persona giuridica, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con le autorità pubbliche quando è già stata condannata al divieto temporaneo di contrattare con le autorità pubbliche almeno due volte negli ultimi dieci anni.

Articolo 50

(Norme processuali)

1. La competenza a conoscere la responsabilità amministrativa della persona giuridica appartiene al giudice penale competente per i reati da cui detta responsabilità deriva.
2. Per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato si osservano le disposizioni processuali relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.
3. Non si procede all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
4. Alla persona giuridica si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
5. La persona giuridica che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione della persona giuridica e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Articolo 51

(Norme generali)

Nel disciplinare la responsabilità amministrativa di cui al presente titolo si applicano le norme generali sulla rateazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla devoluzione dei proventi stabilite in materia di sanzioni amministrative.

TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALI

Articolo 52 **(Estradizione)**

Nessuno dei reati di cui alla presente legge può essere considerato come un reato fiscale o come un reato politico o connesso ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l'estradizione.

Articolo 53 **(Assistenza alle vittime)**

I beni confiscati a seguito dell'accertamento dei reati di cui alla presente legge possono essere destinati, in tutto o in parte, in favore delle vittime o alla riparazione dei danni subiti.

Articolo 54 **(Abrogazioni)**

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 138 *bis*, 138 *ter*, 138 *quater*, 138 *quinquies*, 138 *sexies*, 138 *septies*, 145 *bis*, 311 *bis*, 326 *bis*, 326 *ter*, 326 *quater*, e 326 *quinquies* del codice penale;
- b) gli articoli 1, n. 6, 7, e 9; 4 *bis*, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 21, 22, 23, e 23 *bis* della Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 55 **(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 11 luglio duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
+ *Giuseppe Sciacca*
Vescovo tit. di Fondi
Segretario Generale